

Comune di Alassio
Provincia di Savona

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 117 del 23/09/2014,
modificato con
delibere
Consiglio Comunale
n. 23 del 28/03/2017,
n.72 del 21/9/2017,
n. 7 del 15/02/2018,
n. 11 del 28/03/2019,
n. 34 del 25/06/2020**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Istituzione del tributo</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Presupposto</i>	Pag.3
Art. 4 -	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 3
Art. 5 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag. 3
Art. 6 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 4
Art. 7 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 5
Art. 8 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	Pag. 5
Art. 9 -	<i>Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati</i>	Pag. 7
Art. 10 -	<i>Tariffa del tributo</i>	Pag. 7
Art. 11 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	Pag. 8
Art. 12 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	Pag. 8
Art. 13 -	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	Pag. 8
Art. 14 -	<i>Classi di Contribuenza</i>	Pag. 8
Art. 15 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 10
Art. 16 -	<i>Riduzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani</i>	Pag. 10
Art. 17 -	<i>Riduzioni</i>	Pag. 10
Art. 18 -	<i>Agevolazioni speciali</i>	Pag. 11
Art. 19 -	<i>Zone non servite</i>	Pag. 12
Art. 20 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	Pag. 12
Art. 21 -	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 13
Art. 22 -	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 13
Art. 23 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 13
Art. 24 -	<i>Riscossione</i>	Pag. 14
Art. 25 -	<i>Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni</i>	Pag. 15
Art. 26 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 15
Art. 27 -	<i>Importi minimi</i>	Pag. 15
Art. 28 -	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 15
Art. 29 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 16
Art. 30 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 16
Art. 31 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 16
Art. 32 -	<i>Ravvedimento operoso</i>	Pag. 17
Art. 33 -	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 17
Art. 34 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 17

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari) nel Comune di Alassio, in attuazione della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Alassio è istituita, a decorrere dal 1.1.2014, la Tassa sui Rifiuti in sostituzione del Tributo sui rifiuti e sui servizi.

Art. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi per lo meno da tre lati oltre che coperti, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti

tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, con espressa esclusione delle aree scoperte pertinenziali e accessorie di locali adibiti a civile abitazione, delle aree scoperte accessorie o pertinenziali di locali diversi da civile abitazione, delle aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma e delle aree a verde.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredate;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi (bagni, uffici, gradinate, ecc);
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) aree scoperte pertinenziali ed accessorie di locali ed aree tassabili, qualora non operative.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione della Tari, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, ed ai fini TA.R.S.U. di cui al D.Lgs. 507/93 e s.m.e.i.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali, di cui ai precedenti comma, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o inferiore/pari al mezzo metro quadrato.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili a Tari non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la riduzione pari al cinquanta per cento della superficie imponibile.

Non sono di conseguenza soggette a T.A.R.I. :

a) Le porzioni di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono altresì soggetti alla TARI i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive;

Le superfici degli insediamenti di cui alla lettera a), limitatamente alle porzioni ove si producono rifiuti assimilati agli urbani, sono, viceversa, soggette alla TARI, con le riduzioni proporzionali alle quantità dei rifiuti speciali assimilati che i produttori dimostrino di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, come specificato al successivo art. 9 . Di contro sono soggette a TARI tutte le altre superfici degli insediamenti produttivi, comprese quelle adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie;

b) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla TARI, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli a quali si rende applicabile l'esclusione dalla TARI.

c) Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9
RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI

1. Nel caso di avvio al recupero (effettuato da parte di operatori economici) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio comunale, la tariffa delle categorie con riferimento alla singola utenza, viene ridotta nella misura seguente:
 - nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno 500 kg e fino a 5.000 kg, è ridotta del 10%;
 - nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati compresa tra i 5.000 kg ed 50.000 kg, è ridotta del 20%;
 - nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore ai 50.000 kg, è ridotta del 30%.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al recupero e dei relativi codici CER, ed a seguito di dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al recupero attraverso la produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:
 - attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero;
 - copia del registro di carico e scarico;
 - copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.
3. Per ottenere la riduzione di cui al comma 1 deve essere presentata apposita dichiarazione corredata da documentazione comprovante lo smaltimento di cui al predetto comma entro il 30 giugno successivo all'anno per cui la richiesta è prodotta.
4. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 3 della dichiarazione e della documentazione specificata nel medesimo comma o in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.

Art. 10
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato negli artt. 13 e 14 del presente Regolamento
3. Le tariffe della Tari sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 11
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
3. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 1 comma 655 della Legge 27/12/2013 n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

Art. 13 (in vigore dal 01/01/2019)
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1 Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2 Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
- 3 Le tariffe sono determinate per ogni categoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno di imposizione, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, ai sensi dell'art.1 comma 652 della Legge 147/2013.
- 4 Le tariffe sono articolate per le diverse classi di contribuenza, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, con prevalenza dell'attività effettivamente svolta, così come dettagliato nel successivo articolo.

Art. 14 (in vigore dal 01/01/2020)

CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La classificazione delle categorie tassabili, è la seguente:

Categorie

1018 - 1028 1038 Case di civile abitazione, box, garage, soffitte, cantine, magazzini e locali di deposito

1011 Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande – ristoranti, pizzerie, trattorie, ecc., relativi locali accessori e retrostanti

2011 Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande – bar, gelaterie, paninoteche ecc., relativi locali accessori e retrostanti

1012 Esercizi commerciali ed artigianali per la vendita di beni deperibili - macellerie, pescherie, fioristi, gastronomie, alimentari, ortofrutta, supermercati ecc.

1013 Banche ed istituti di credito

1014 Laboratori e botteghe artigianali, attività artigianali di produzione beni specifici, stabilimenti industriali

1015 Esercizi commerciali di vendita beni non deperibili - cartolerie, calzature, ferramenta, ecc. relativi locali accessori e retrostanti

1016 Uffici, agenzie, studi professionali, cabine telefoniche, studi medici e veterinari ecc.

1017 Locali ad uso cinema, teatri, ecc.

1019 Aree ricreative turistiche sia coperte che scoperte, sale da ballo, impianti sportivi ecc.

1020 Locali destinati a musei scuole, associazioni ed istituzioni culturali, ecc.

1021 1041 Attività ricettive alberghiere, alberghi, residence, camere con alloggio e vitto ecc.

1022 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi auto, aree adibite a distributori di carburante, aree sosta, stazione FF. SS.

1023 Case di cura e di riposo, ostelli per la gioventù, caserme

1024 Autosaloni e moto saloni, locali di esposizione

1025 Ipermercati di generi misti – complessi commerciali all'ingrosso - grande distribuzione

1026 Bed and breakfast

1029 Agriturismi

1027 Campeggi, villaggi turistici

1037 Stabilimenti balneari

2001 Magazzini commerciali

Categorie fuori zona - riduzione del sessanta per cento della tassa (art. 19 regolamento)

2038 Civile abitazione/box fuori zona

2026 Bed and Breakfast fuori zona

2029 Agriturismi fuori zona

1. Per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l'attività economica si svolge, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie, è ammessa la tassazione separata delle superfici; al contrario, nell'ipotizzata ipotesi di locali utilizzati per lo svolgimento di attività amministrative e qualora l'attività sia esercitata in locali o aree privi di una separazione fisica permanente, si applicherà il criterio dell'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

2. Nelle civili abitazioni in cui è anche svolta un'attività economica o professionale, relativamente alla superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la stessa. Per i locali di tali abitazioni utilizzati in modo promiscuo (corridoi, servizi igienici, ecc.) il tributo è determinato in base alla tariffa prevista per l'attività, limitatamente al 50% della superficie dei locali medesimi.

Art. 15

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dalla data in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree tassabili.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione prevista dal successivo art. 23 .
3. La cessazione dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione.

Art. 16

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

1. In relazione alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani complessivamente effettuata nel Comune di Alassio, la tariffa relativa alle civili abitazioni

- a) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 70%, è ridotta del 5%;
 - b) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 85%, è ridotta del 10%;
2. Il gestore del servizio comunale comunica al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno, la percentuale complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata nell'anno precedente. Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui al comma 1 si applica sul tributo dovuto per l'annualità successiva a quella cui tale percentuale si riferisce, con esclusione di sgravi o rimborsi dovuti per le annualità precedenti.

Art. 17

RIDUZIONI (in vigore dal 01/01/2020)

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoelencata nel caso di:
- a) abitazioni con unico occupante, residente nel Comune: 30%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - d) spiagge libere organizzate e spiagge libere attrezzate per cui, ai sensi della normativa vigente, deve essere riservato al libero accesso il cinquanta per cento della superficie in concessione: 50 %.
 - e) Abitazioni di residenza di soggetti che effettuano attività di compostaggio, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 390 del 14/12/18 : 15%
2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
3. Le riduzioni di cui ai punti c) e d) trovano applicazione sulla tariffa annuale. In sede di prima dichiarazione, quindi, le esenzioni non possono trovare applicazione qualora venga dichiarata una data di inizio occupazione successiva al 1 Gennaio dell'anno di riferimento.
4. I requisiti per la concessione delle riduzioni di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti alla data del 1 Gennaio dell'anno di imposta per la quale la richiesta viene presentata.
5. Per la sola annualità 2020, in considerazione della situazione emergenziale causata dall'epidemia COVID – 19, la Tassa dovuta dalle utenze non domestiche, alle quali è stata imposta la sospensione dell'attività con provvedimenti dell'Amministrazione Centrale, viene ridotta in misura proporzionale alla durata del periodo di chiusura imposta dai predetti provvedimenti.
6. Per la sola annualità 2020, in considerazione della forte situazione di crisi del settore turistico causata dall'epidemia COVID – 19, la Tassa dovuta da alberghi, residence, camere con vitto e alloggio, bed and breakfast, agriturismi, compresi nelle categorie tariffarie 1021, 1029, 2029, 1026, 1041, 2026, è ridotta del 10 per cento.

Art. 18 (in vigore dal 01/01/2018)
AGEVOLAZIONI SPECIALI

2. Sono esenti dal tributo:

- le scuole private (dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, istituti superiori);
- le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del M.I.U.R. ex. art. 33 bis del D.L n.248/2007 convertito in L. n. 31/2008;
- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- le abitazioni di residenza di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
- i locali e le aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista per legge.

2. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura del cento per cento per le seguenti fattispecie:

A) abitazione di residenza di nucleo familiare anagrafico avente almeno un componente riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104 del 05.02.1992 o invalido al 100% effettivamente convivente e con una situazione economica del nucleo familiare inferiore o uguale all'indicatore ISEE pari a € 10.000,00;

B) abitazione di residenza di soggetti ultrasessantenni, unici residenti nella predetta abitazione o con coniuge anch'esso ultrasessantenne, con una situazione economica del nucleo familiare inferiore o uguale all'indicatore ISEE pari a € 7.500,00. L'agevolazione viene concessa a condizione che nella stessa unità abitativa non siano presenti altre famiglie anagrafiche.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui all'articolo 23, con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 2 deve essere presentata un'attestazione ISEE in corso di validità e, relativamente alla riduzione prevista al punto A) un certificato attestante la condizione di handicap.

4. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 2, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui all'articolo 23; in mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero del tributo non corrisposto, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione. In ordine alle predette agevolazioni, in caso di riscontro della non veridicità di quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, il Comune provvede al recupero del tributo non corrisposto, applicando le sanzioni previste dalla legge per infedele dichiarazione.

5 La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura del cento per cento per le attività commerciali, artigianali e di somministrazione per il primo anno di attività. La predetta agevolazione trova applicazione per le aperture di unità locali in Alassio, avvenute a decorrere dalla data del 1 Gennaio 2018, sia ex novo sia a seguito di subingresso in azienda, a condizione che l'attività sia protratta per almeno 4 anni.

6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 19 (in vigore dal 01/01/2018)
ZONE NON SERVITE

1. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
2. In sede di prima applicazione e sino alla avvenuta nuova individuazione della zona di raccolta, previa mappatura dei punti di raccolta da effettuare da parte del gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, trova applicazione quanto disposto in merito dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
4. Per le zone nelle quali viene istituito il servizio di raccolta "porta a porta", a decorrere dalla data di attivazione del servizio, non trova applicazione la riduzione di cui al comma 1.
5. Per il primo anno di applicazione del servizio "porta a porta" la riduzione di cui al comma 1, per le zone interessate dal predetto servizio, trova applicazione in misura proporzionale ai mesi durante i quali il servizio non è ancora operante.
6. Per le utenze ubicate in zone nelle quali è stato attivato il servizio di porta a porta, a monte della linea ferroviaria, e per le quali, previa attestazione del competente ufficio ambiente comunale, non è possibile, per difficoltà obiettive, effettuare il servizio di raccolta "porta a porta", trova applicazione la riduzione di cui al comma 1.

Art. 20
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura pari al 20% del tributo.
2. L'anomalia nell'effettuazione del servizio ricorrente nei casi di cui al comma 1, deve essere fatta constatare dal contribuente mediante diffida scritta al Comune, che provvede ad inoltrarla al gestore del servizio comunale per le necessarie verifiche.
3. La riduzione di cui al comma 1, è applicata qualora il gestore del servizio comunichi al Comune la sussistenza dell'anomalia del servizio e di non potervi porre rimedio in breve termine, a decorrere dalla data nella quale è pervenuta al Comune la diffida, con eventuale rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, e fino a quando il gestore del servizio non comunichi al Comune di aver posto rimedio all'anomalia.
4. L'interruzione temporanea del servizio comunale di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione dal tributo. Tuttavia, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, per il periodo di interruzione il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa unitaria, con eventuale rimborso delle somme già corrisposte, a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione del provvedimento adottato dall'autorità sanitaria.

Art. 21
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 23

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, o a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax o pec allegando fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di invio in caso di inoltro via PEC.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso

ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1.

4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza (qualora soggetto passivo sia una persona fisica); denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA (qualora soggetto passivo sia una persona giuridica);
 - b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società (qualora soggetto passivo sia una persona giuridica);
 - d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - e. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree produce i propri effetti a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione, con conseguente diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo ai giorni successivi alla data di presentazione.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 il tributo non è dovuto, per i giorni successivi alla data di fine occupazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. La dichiarazione di variazione di metratura in diminuzione produce i propri effetti a decorrere dal 1 Gennaio dell'anno in corso, se presentata entro il 30 Giugno del medesimo anno.

Art. 24 (in vigore dal 01/01/2017)
RISCOSSIONE

1. La riscossione della Tassa rifiuti viene effettuata mediante l'Agente per la Riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e s.m.e.i.
2. Per le annualità precedenti al 2017, per le quali il Comune ha proceduto all'invio dei modelli di pagamento per la prima fase di riscossione ordinaria, le fasi successive vengono gestite mediante ruolo esattoriale non coattivo.
3. In alternativa a quanto disposto al comma 1, la Tassa rifiuti può essere riscossa direttamente dal Comune, anche solo per la fase di riscossione ordinaria, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997 n. 241.
4. In tal caso il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto per tassa e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
5. Il Comune, nell'ipotesi di cui al comma 3, provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

6. Le scadenze ed il numero delle rate sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce le tariffe della Tassa.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 25 (in vigore dal 01/01/2018)
DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Con provvedimento sindacale, a seguito di richiesta debitamente motivata e per somme dovute pari od inferiori a € 1.000,00, l'importo può essere rateizzato fino ad un massimo di otto rate aventi cadenze mensile.
2. Con provvedimento sindacale, a seguito di richiesta debitamente motivata e per somme dovute superiori a € 1.000,00, l'importo può essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate aventi cadenza mensile.
3. Con apposita Delibera di Giunta Comunale, a seguito di presentazione di ISEE del nucleo familiare di importo massimo pari a € 10.000,00, la rateizzazione di cui al comma 1 può essere estesa fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili.
4. Nel caso di importi dovuti a seguito notifica di avviso di accertamento la richiesta dovrà essere presentata entro il termine per notificare ricorso alla Commissione Tributaria.
5. La concessione della rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 26
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. In caso di omessa indicazione si applicano gli interessi legali.

Art. 27
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22 sia inferiore ad € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti

affidenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 29 **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 30 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In merito alle sanzioni ed interessi da applicare in caso di recupero del tributo parzialmente o totalmente evaso da parte dell'ufficio si applicano le vigenti norme legislative e regolamentari inerenti i tributi locali.

Art. 31 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 32
RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di omessa o parziale denuncia di locali ed aree tassabili trova applicazione il ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, qualora intervenga dichiarazione spontanea da parte del soggetto passivo, prima che sia iniziata qualsiasi tipo di attività accertativa da parte dell'ufficio competente.

Art. 33
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 147/2013, nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. L'ufficio continuerà ad applicare gli orientamenti giurisprudenziali e di prassi che si sono consolidati in regime di Tarsu ex D.Lgs. n.507/1993, e TARES se non esplicitamente contraddetti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Tari.

Art. 34
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1.1.2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della Tares. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della applicazione della Tarsu e della Tares.
4. In sede di prima applicazione il termine per richiedere agevolazioni o esenzioni previste nel presente Regolamento, anche qualora diversamente disposto, è fissato al 31 Dicembre 2014.